

*Il Tar della Sardegna ha confermato il 5 dato a un alunno a seguito di un episodio vandalico*

# Condotta, vale pure il fuori orario

## Se il comportamento dello studente è stato dannoso

DI GIUSEPPE MANTICA

**L**a valutazione della condotta può tener conto di situazioni accadute e comportamenti tenuti dallo studente al di fuori dell'orario scolastico. Soprattutto quando gli episodi portati a conoscenza del consiglio di classe sono di significativa gravità. Il Tribunale amministrativo della Sardegna ha ritenuto legittimo il voto insufficiente (5 decimi) assegnato ad un alunno responsabile di fatti dannosi a carico della scuola. La sentenza è stata emessa in Cagliari il 21 settembre 2016, e successivamente depositata il 2 novembre con il n. 800/2016 del Tar sardo.

**Il consiglio di classe di una scuola** media, in sede di scrutinio, aveva determinato la valutazione della condotta tenendo conto di un episodio vandalico perpetrato, al di fuori dell'orario di apertura dell'edi-

ficio, in danno della scuola e di cui il minore si era reso protagonista, insieme ad altri.

**In particolare, non solo erano stati asportati oggetti e materiali didattici, ma più incisivamente i locali dell'istituto erano stati resi inagibili; infatti, il liquido contenuto negli estintori era stato riversato sui pavimenti e negli arredi. A seguito di indagine dei carabinieri intervenuti si identificavano i responsabili e gli stessi rendevano confessione ammissiva davanti al vicepreside della scuola.**

**Inoltre, i danni portati all'erario** erano, in proporzione all'istituto, di rilevante entità. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto legittimo che la condotta dell'alunno possa essere riferita a situazioni che pur non essendo, in senso stretto, di atteggiamento curricolare e didattico, manifestano ostilità e

disprezzo verso la stessa istituzione che dispensa la funzione istruttiva e formativa.

**Il Tar ha trovato anche modo di ricordare, nelle conclusioni della sentenza, che le valutazioni del consiglio di classe, anche in relazione all'esito scolastico, sono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo stesso organo; ed ha rilevante profilo di merito. Tale giudizio non è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta.**

Ciò può avvenire solo nelle situazioni limite, caratterizzate da condizioni in fatto controverse e contraddittorie, o da circostanze del tutto peculiari.

**Non così avviene quando la situazione fattuale, come nel caso qui esaminato, appare già di per sé esplicativa: in tale ipotesi il destinatario del provvedimento, in primis lo stesso alunno, è comunque in grado di percepire l'iter logico seguito dall'ufficio per assumere la propria determinazione finale e di seguire le deduzioni.**

—© Riproduzione riservata—

**Oggetto della sentenza, l'episodio vandalico perpetrato, al di fuori dell'orario di apertura dell'edificio, in danno della scuola e ad opera di un minore**

